



Unione Comunale - Città di Messina
Segreteria Cittadina

Al Presidente della Regione
Rosario Crocetta

Al Segretario Nazionale del PD
Pierluigi Bersani

Al Segretario Regionale del PD
Giuseppe Lupo

Messina insieme ad altri Comuni siciliani e italiani si trova in grave crisi di liquidità riuscendo con difficoltà a garantire i servizi essenziali. Il legislatore ha tracciato ormai con evidenza una strada alternativa a quella del dissesto con il d.l.174/22012, in questi giorni alle Camere per la conversione. Attraverso le misure contenute in questo provvedimento si pongono in essere misure per quegli enti locali che, come la Nostra città, rischiano il dissesto. Ciò allo scopo di evitarlo per i riflessi sociali che comporterebbe e perchè considerato dannoso per l'economia.

Il Partito Democratico di Messina vivendo l'Ente Locale una fase commissariale e volendone scongiurare il dissesto, ha voluto approfondire gli strumenti a disposizione dei Comuni che hanno bilanci strutturalmente deficitari (c.d. predissesto). Per questo lanciamo un appello al Presidente della Regione Crocetta: "affinchè si faccia promotore di una richiesta al Governo Monti di strumenti normativi che mettano in condizioni i Comuni di diventare virtuosi". Noi avanziamo alcune proposte che crediamo possano aggiungersi alle norme contenute nel D.l. 174 "salva comuni". Sappiamo che oggi la spesa pubblica deve essere orientata al principio della responsabilità degli amministratori e siamo consapevoli, altresì, che la Regione si trova in grave crisi di liquidità e deve fronteggiare l'emergenze dei comuni con soluzioni innovative e non fondate sulla mera erogazione di fondi. Il principio che ha guidato il Nostro ragionamento consiste nel credere che Comuni non possono fallire perchè gli azionisti dei Comuni sono i cittadini e questi non possono sopportare il peso di un fallimento. E allora riteniamo di suggerire alcune proposte integrative al D.l. salva comuni:

Reputiamo necessario prorogare la sospensione delle procedure esecutive (pignoramenti) intraprese nei confronti degli enti almeno per i sei mesi successivi all'approvazione del Piano di riequilibrio finanziario (è il piano di rientro che i comuni devono presentare per accedere al fondo di rotazione per ripianare i debiti). Al momento la norma le sospende solo fino all'approvazione del piano di riequilibrio.

Riteniamo altresì importante prolungare il periodo di durata del piano di riequilibrio da 5 a 7 anni per consentire ai comuni di poter affrontare il ripianamento dei debiti senza soffocare i cittadini e soprattutto senza tagliare eccessivamente i servizi. Allungare il periodo per il ripianamento dei debiti fuori bilancio servirebbe, vista l'enorme mole degli stessi, a rendere praticabile la strada del riequilibrio da realizzare anche con una gestione dinamica del contenzioso finalizzata alla stipula di transazioni, abbattendo così il debito.

Il Comune di Messina, così come tutti i Comuni che versano in condizioni simili, dovrà anche procedere alla realizzazione di un piano di alienazione degli immobili che non siano essenziali per lo svolgimento delle funzioni dell'ente, pertanto occorre mettere al riparo tali beni immobili da azioni di garanzia o esecutive per un periodo congruo al fine di consentire il reperimento della liquidità necessaria senza impedimenti e paralisi delle vendite che diversamente si registrerebbero. Tale misura proponiamo di estenderla alle società *in house providing* e alle aziende speciali che rappresentano un segmento strategico per la realizzazione del piano di risanamento dell'Ente.

Infine, verificato che l'emorragia della spesa negli enti locali deriva anche dal contenzioso fuori controllo da qui la necessità d'innestare meccanismi che premino o puniscano i dirigenti nella gestione dello stesso, proponiamo, pertanto, di istituire un fondo rischi sul modello societario e ove venissero realizzati dei risparmi rispetto al fondo rischi premiare il personale, ovvero sanzionarlo in caso contrario. Attraverso tale fondo gli stessi sarebbero beneficiari di premialità diversamente sarebbero soggetti a penalità di tipo economico.

Un'altra misura straordinaria che invochiamo è la deroga alla direttiva UE recepita dal legislatore italiano con attuazione dall'1/1/2013, che estende agli enti locali le norme sui ritardi di pagamento che comportano interessi moratori che scattano automaticamente a partire dal trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento degli enti verso i loro creditori.

E' evidente che tutte queste misure, unitamente ad altre che si stanno predisponendo ed ai suggerimenti che certamente giungeranno, che derogano alla disciplina ordinaria sono da considerare misure straordinarie giustificate proprio dalla eccezionalità della crisi di numerosi enti locali e pertanto debbono essere considerate come misure temporanee finalizzate al superamento delle criticità esistenti. Questo giustifica il sacrificio di alcune garanzie per i terzi che comunque potranno soddisfare meglio le proprie legittime pretese avendo enti locali che rientrano in condizioni di equilibrio economico-finanziario.

Proponiamo un'azione politica forte del presidente della regione affinché si faccia interprete delle esigenze dei comuni siciliani e chiedi al Governo Monti di fare proprie queste istanze allo scopo di assicurare accessibilità alle misure da parte dei tanti comuni e assicurare agilità agli stessi nell'affrontare il piano di riequilibrio previsto dalla decreto 174. Tali proposte non comportano un maggiore impegno di spesa da parte dello stato.

Il PD di Messina ha riscosso tanta fiducia dagli elettori e questa fiducia rappresenta per noi una responsabilità in più nel sostegno al Governo Crocetta. Tale responsabilità si traduce in iniziative come queste che guardano al futuro affrancandosi da una concezione assistenzialistica, privilegiando invece la responsabilità dei governanti nell'utilizzo delle risorse pubbliche.

Si allega testo delle proposte di emendamenti al D.l. 174/2012

Il Segretario Cittadino del PD
Giuseppe Grioli

TESTO EMENDAMENTI INTEGRATIVI AL D.L. 174/2012

(LEGGE DI CONVERSIONE IN CORSO DI APPROVAZIONE)

Aggiungere alla fine del comma 4 dell'art. 243 bis il seguente testo: <<I creditori degli enti locali ammessi al piano non potranno iniziare procedure esecutive nei confronti degli Enti per i sei mesi successivi alla data di approvazione del predetto piano e ove le procedure esecutive siano in corso dovranno essere sospese. Detta norma si applica anche alle aziende speciali dei Comuni , che però dovranno essere dismesse o comunque privatizzate entro il termine di un anno dall'approvazione del piano>>.

Sostituire al comma 5 dell'art. 243 bis il numero 5 con il numero 7

Sostituire al comma 7 dell'art. 243 bis il numero 5 con il numero 7

al comma 7 dell'art. 243 bis dopo la parola creditori aggiungere: << detto termine potrà essere superato qualora si tratti di transazioni>>.

Al comma 8 dell'art. 243 bis dopo la lettera h va aggiunta la lettera i <<gli enti locali commissariati, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dell'anno successivo a quello di rielezione degli organi istituzionali. La mancata comunicazione della situazione di commissariamento determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno>>.

Al comma 8 dell'art. 243 bis dopo la lettera l va aggiunta la lettera L <<Fermo restando il disposto dell'art. 159 in ogni caso nei confronti dei comuni ammessi alla procedura di riequilibrio non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento, né iscrizioni ipotecarie. Gli atti eventualmente posti in essere sono nulli e non determinano alcun vincolo sulle somme o i beni colpiti da detti atti. Le iscrizioni ipotecarie o i pignoramenti immobiliari o i sequestri operati nei confronti del comune sono da ritenere inesistenti sia ove riguardino il patrimonio indisponibile che il disponibile. Le formalità pregiudizievoli eventualmente poste in essere sono da ritenere non apposte e non determinano alcun tipo di vincolo>>.

Al comma 8 dell'art. 243 bis dopo la lettera L va aggiunta la lettera M << La superiore disposizione trova identica applicazione alle Aziende Speciali dei Comuni ammessi alla procedura di riequilibrio per tutta la durata del piano, nonché alle società in house providing che svolgano servizi pubblici essenziali>>.

Al comma 8 dell'art. 243 bis va aggiunta alla lettera N <<per i comuni soggetti al piano di risanamento sono da ritenere debiti fuori bilancio, in deroga all'art. 194,1° comma lettera a), unicamente quelli derivanti da sentenze passate in giudicato>>.

Dopo il secondo comma dell'art. 166 vanno aggiunti i seguenti commi:

<<3. Gli enti locali hanno facoltà di iscrivere nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva per sentenze esecutive emesse a danno dell'ente. Tale fondo alimenta del 10 % minimo e fino al raggiungimento del 60 % del valore della causa. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare entro trenta giorni, per far fronte al pagamento di debiti derivanti da arbitrati, sentenze e spese accessorie che non trovano capienza in altri specifici capitoli di spesa . Il valore dei debiti su cui è determinata la soglia del 60 % è raffrontato annualmente con quella del precedente esercizio per determinarne lo scostamento. In caso di riduzione, il 3 % del valore differenziale ottenuto è destinato alla premialità dei funzionari per il successivo esercizio. L'incremento della soglia rappresenta un indice negativo che l'amministrazione è tenuta a valutare nell'assegnazione degli uffici e dei servizi>>.

4. Per gli enti ammessi alla procedura di cui all'art. 243 bis l'adozione di tale riserva è obbligatoria.